

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, RICCI, MEZZAPESA, CENGARLE, NEPI, BOMBARDIERI, COLELLA, GIACOMETTI, CODAZZI Alessandra, SANTALCO, DELLA PORTA, D'AGOSTINI e ROMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra a sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge attiene alla determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641.

All'Associazione, come è noto, ammessa alle procedure dell'articolo 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è stato confermato il carattere di ente morale, ma di diritto privato, con il decreto del Presidente della Repubblica

31 marzo 1979, che, nello stesso tempo, ha mantenuto in testa al sodalizio la rappresentanza esclusiva degli interessi morali e materiali dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e tutte le altre finalità di cui all'articolo 3 del vigente statuto sociale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 1489.

Tra tali scopi istituzionali assumono particolare importanza, per insopprimibili caratteristiche di ordine morale e sociale, avvenuti riflessi anche in campo extranazionale, lo accertamento della sorte toccata ai dispersi, il rimpatrio delle salme dei sepolti in territorio straniero, la cura dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero.

Oltre alle attività proprie dell'ente, a far data dal 31 marzo 1979, ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono state attribuite all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra tutte le funzioni di rappresentanza, protezione e tutela già esercitate dalla soppressa Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG) nei confronti degli orfani di guerra e categorie equiparate.

Trattasi, in effetti, di nuovi ed onerosi compiti che richiedono impegnative attività, tenuto conto della particolare categoria di minorati qual è quella degli orfani di guerra inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

A fronte di tale quadro operativo l'Associazione in parola ha avuto riconosciuto un contributo statale che, per il 1979, è stato determinato in lire 1.200 milioni. Per la determinazione del contributo statale, a partire dal 1980, è necessario tener conto di alcune situazioni tipiche dell'ente:

le quote sociali reperibili in base alle deleghe volontarie di riscossione a carico delle pensioni di guerra indirette sono numericamente condizionate, in senso negativo, dai livelli dei trattamenti pensionistici attribuiti dallo Stato, in specie, ai genitori, alle vedove e agli orfani di guerra (trattasi di pensioni che vanno ancora oggi al tetto massimo di lire 96.000 mensili);

il patrimonio immobiliare residuo dell'Associazione è costituito da immobili che non solo non producono alcun reddito ma richiedono, per il relativo mantenimento, rilevanti spese annue di carattere ordinario e straordinario con particolare riferimento agli interventi effettuabili soltanto da personale altamente qualificato (manutenzione del parco e delle ville di Bordighera sogget-

te alla competenza della Sovrintendenza per i monumenti e le opere d'arte);

le sedi sociali dell'ente al centro e alla periferia (una per ogni provincia, ad eccezione di quella di Milano) non sono di proprietà della Associazione e, pertanto, le stesse, indispensabili per l'attività associativa, devono essere mantenute con un notevole carico finanziario, che si presenta in una fase di costante espansione per la applicazione della legge sull'equo canone.

Devesi, inoltre, considerare che l'Associazione, pur contraendo al massimo le spese per il personale, non può tuttavia fare a meno di un numero ancorchè ridottissimo di persone che deve coprire le esigenze operative dell'intera organizzazione territoriale dell'ente esprimendosi in 94 comitati provinciali e in 4.032 sezioni comunali.

Va anche considerato che l'Associazione deve continuare a svolgere tutte le attività indispensabili per l'esercizio della tutela e protezione degli associati nella pensionistica di guerra, nei ricorsi e nel collocamento obbligatorio al lavoro anche con specifico riferimento alle vigenti leggi.

Per quanto precede, tenuto conto delle attività istituzionali e atteso inoltre che la Associazione ha tra i propri aderenti i congiunti dei militari, partigiani e militarizzati trucidati dai nazisti e che fa carico sul bilancio della stessa il finanziamento dell'Associazione nazionale famiglie dei martiri della libertà (ANFIM), si ritiene di proporre che il contributo statale annuo da erogare alla Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra sia determinato, dal 1980, in lire 1.700 milioni.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso alla Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra un contributo annuo di lire 1.700 milioni per il sostegno della attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.